

ART. 14 – DATORI DI LAVORO DEL COMUNE DI MILANO

1. I Datori di Lavoro del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono individuati nei Direttori di ciascuna delle Direzioni/strutture organizzative collocate in posizione apicale nell'ambito della macrostruttura dell'Ente e nei rispettivi Vice Direttori individuati, con possibilità di alternanza annuale nell'assunzione di tale ruolo e dei connessi poteri e responsabilità.
2. Limitatamente ai poteri e obblighi connessi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, Datori di Lavoro del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81, sono i Direttori delle Direzioni tecniche competenti all'effettuazione degli interventi.
3. Alla Direzione Demanio e Patrimonio compete, invece, il coordinamento e presidio delle attività gestionali, svolte dai Datori di Lavoro individuati, correlate all'applicazione della vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente.
4. Ai Datori di Lavoro individuati, con riferimento al personale/uffici e spazi assegnati, spettano, in ragione della qualifica dirigenziale ricoperta, autonomi poteri decisionali, di gestione e di spesa, nei limiti delle risorse economiche assegnate e delle previsioni del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, nonché, in ragione del ruolo assunto, ogni potere e responsabilità previsti dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

I poteri e gli obblighi connessi al ruolo di Datore di Lavoro sono esercitati:

- con il supporto ed in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione ed il suo responsabile, nonché con il Coordinamento dei Medici competenti ed il suo responsabile;
- con il supporto dalla struttura organizzativa individuata all'interno della macrostruttura e preposta alle attività tecnico-amministrative in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ad assicurare l'applicazione omogenea e uniforme, presso tutte le Direzioni dell'Ente, delle norme vigenti in materia e delle politiche e linee guida adottate sul tema dall'Amministrazione comunale.

5. Ciascun Direttore individuato, cui compete il ruolo di Datore di Lavoro, può attivare l'alternanza annuale nell'assunzione dei poteri e delle responsabilità connessi a tale ruolo, con il rispettivo Vice Direttore, in base a specifica e certa disposizione organizzativa.

La possibilità di tale alternanza è ammissibile purché:

- risulti da atto scritto recante data certa;
- il dirigente possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- l'atto attribuisca al dirigente tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni attribuite, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni medesime;
- vi sia accettazione per iscritto.

6. In relazione agli stabili comunali in cui insistono parti comuni/condivise da più Direzioni/strutture organizzative, sarà Datore di Lavoro di tali spazi comuni il Direttore/Responsabile della struttura organizzativa apicale cui sono assegnati il maggior numero di dipendenti e/o spazi nei predetti edifici comunali (c.d. criterio della prevalenza).

Art. 15 – RESPONSABILE DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI

Il Responsabile delle attività in materia di prevenzione incendi del Comune di Milano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è individuato:

- a) per gli immobili di nuova edificazione, nel dirigente apicale delle Direzioni Tecniche responsabili dell'esecuzione dei connessi interventi.

Una volta completati i lavori di edificazione ed ottenute tutte le certificazioni tecniche richieste dalla vigente normativa, ivi compresa la Certificazione di Prevenzione Incendi (CPI), l'immobile sarà consegnato nella disponibilità della Direzione competente rispetto all'utilizzo/funzione dello stesso che sarà poi tenuta agli adempimenti di cui al successivo punto b) primo capoverso. Tale fattispecie si configura anche nell'ipotesi di ristrutturazione integrale dell'edificio comunale;

- b) per gli immobili edificati ed in uso da parte dell'Amministrazione

- se già provvisti di CPI, nel dirigente apicale della Direzione cui sono assegnati gli spazi destinati ad uffici/servizi.

Compete in tal caso al dirigente individuato sia attivarsi, prima della scadenza dei termini di validità del certificato, per il relativo rinnovo, sia monitorare, nel periodo di vigenza del CPI, la permanenza delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio, avuto riguardo alle attività svolte;

- se privi del CPI, nel dirigente apicale della Direzione cui sono assegnati gli spazi destinati ad uffici/servizi in relazione alla destinazione finale dell'immobile, che si attiverà, unitamente ai dirigenti apicali delle Direzioni Tecniche responsabili, per l'attuazione degli interventi necessari al rilascio del CPI in coerenza con la relativa programmazione prevista nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

In relazione agli stabili comunali condivisi da più Direzioni/strutture organizzative, il Responsabile delle Attività è individuato nel dirigente della struttura organizzativa apicale responsabile di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi cui sono assegnati il maggior numero di dipendenti e/o spazi nei predetti edifici comunali (c.d. criterio della prevalenza).